



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044  
**SETTORE TUTELA TERRITORIO**  
**UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI**  
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo  
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/65  
Rif. Pratica n. 65

Parere SUAP per **RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO e contestuale MODIFICA SOSTANZIALE** Autorizzazione integrata ambientale Ditta **FERRERO MANGIMI SpA** con sede legale in FARIGLIANO e impianto in FOSSANO - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### **Attività IPPC:**

4.1 " *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: l) sostanze coloranti e pigmenti*"

6.4.b.3):

*"Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:*

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casi.

*L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto".*

SUAP DEL COMUNE DI FOSSANO – pratica 91/2022

#### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che**

- con Provvedimento Dirigenziale n. 588 del 5/11/2012 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il complesso IPPC della Ditta FERRERO MANGIMI SpA con sede legale in FARIGLIANO, per lo stabilimento sito in FOSSANO, VIA CROVA DI VAGLIO (LORETO), 18 per l'Attività IPPC: 6.4 b "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)";
- nel corso di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la ditta FERRERO MANGIMI SpA ha comunicato alcune modifiche ritenute non sostanziali e per le quali sono stati adottati i seguenti atti:
  - provvedimento conclusivo n. 3/AMB/2016 del 23/02/2016;
  - provvedimento conclusivo n. 1/AMB/2017 del 09/02/2017;
  - provvedimento conclusivo n. 1/AMB/2017-BIS del 15/03/2017;
  - prot. n. 59572 del 08/08/2018 presa atto Provincia di Cuneo;
  - prot. n. 48718 del 25/07/2019 presa atto Provincia di Cuneo;

- con nota prot. n. 124095 del 29/12/2014, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, la scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata prorogata ex lege sino al 31/10/2022;
- in data 14/03/2022, è pervenuta l'istanza di riesame, della Ditta FERRERO MANGIMI SpA, con sede legale in FARIGLIANO ed operativa in FOSSANO, Fraz. Loreto, Via Crova di Vaglio, 18 - P.IVA 02887420046 - Pratica n. 91/2022 del SUAP FOSSANO. La suddetta istanza è stata presentata a seguito dell'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- l'istanza è stata presentata in relazione all'attività IPPC 6.4: b *"Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:*
  - o *2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno";*
- con nota prot. n. 18975 del 24/03/2022, è stata trasmessa comunicazione di incompletezza documentale alla quale ha fatto seguito il riscontro aziendale pervenuto in data 20/04/2022;
- con nota prot. n. 28551 del 6/05/2022, è stata convocata, per il giorno 7/06/2022 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di FOSSANO, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché la Ditta FERRERO MANGIMI SpA quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che ha presieduto la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
  - il Responsabile Servizio Ecologia e Tutela Ambiente del Comune di Fossano;
  - un Funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
  - il Direttore di stabilimento, l'RSPP e un consulente per la Ditta FERRERO MANGIMI SpA;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 37690 del 16/06/2022, la Provincia ha formulato una nota di richiesta integrazioni, a cui è stato allegato il parere del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo prot.n. 53199 del 09/06/2022;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 01/08/2022, la Ditta FERRERO MANGIMI SpA ha trasmesso la documentazione integrativa;

- con nota prot. n. 54096 del 8/09/2022, è stata convocata, per il giorno 04/10/2022, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di FOSSANO, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché la Ditta FERRERO MANGIMI SpA quale soggetto richiedente. La Conferenza è stata successivamente rinviata, con nota prot. n. 57698 del 27/09/2022, al giorno 11/10/2022;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che ha presieduto la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
  - il Responsabile Servizio Ecologia e Tutela Ambiente del Comune di Fossano;
  - un Funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
  - il Direttore di stabilimento, l'RSPP e un consulente per la Ditta FERRERO MANGIMI SpA;
- alla luce delle osservazioni sollevate nel corso della Conferenza di Servizi circa l'incremento produttivo da 470 a 1.500 t/giorno di prodotti finiti, e l'introduzione di un impianto di produzione pigmenti e coloranti per mangimi, i partecipanti alla Conferenza hanno ravvisato la necessità di sospendere il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in corso, per consentire al gestore di espletare le necessarie procedure previste alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 62166 del 18/10/2022, la Provincia ha quindi sospeso il procedimento, comunicando al gestore che l'incremento produttivo intervenuto superava la soglia dimensionale di 300 t/die di prodotti finiti da materie prime di origine vegetale, indicato al punto 4 b dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e suggerendo di considerare il possibile espletamento della valutazione preliminare di cui al comma 9, art. 6 del L.gs 152/2006 e s.m.i.. Si è altresì evidenziato di valutare l'eventuale assoggettamento alla procedura di verifica d'impatto ambientale per l'attività "fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare sostanze coloranti e pigmenti". Con la medesima nota sono stati altresì rimarcati alcuni aspetti di dettaglio da chiarire;
- in data 13.12.2022, la Ditta ha presentato alla Provincia istanza di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9 del D.lgs. 152/2006, conclusasi con l'assoggettamento alla fase di Verifica di Impatto Ambientale;
- in data 10.07.2023, la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Impatto Ambientale comunicando nel contempo, di aver predisposto, nell'ambito del programma PNRR, un progetto di modifica dello stabilimento, con ulteriore incremento della capacità produttiva, a 1700 t/g;
- la Provincia, con Provvedimento n. 24 del 21.09.2023 ha ritenuto di escludere il progetto dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, chiedendo nel contempo di approfondire alcuni aspetti nel corso dell'iter per il riesame, da riavviare, inserendo anche la modifica sostanziale legata all'incremento produttivo;
- con nota prot. n. 63122 del 04/10/2023, è stato riavviato l'iter sospeso e contestualmente richiesto alla ditta di fornire riscontro alle osservazioni contenute nella nota del 18/10/2022. Nel contempo è stata trasmessa la nota del Dipartimento di Prevenzione ASL CN1 prot. n. 33803 del 14/03/2023;

- con nota pervenuta alla Provincia in data 31/10/2023, la Ditta FERRERO MANGIMI SpA ha trasmesso la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 73385 del 17/11/2023, è stata convocata, per il giorno 13/12/2023, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di FOSSANO, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché la Ditta FERRERO MANGIMI SpA quale soggetto richiedente;
- la Conferenza, con nota del 07.12.2023, Prot. n. 78994, è stata rinviata a data da destinarsi, in quanto, dall'esame della documentazione integrativa, è emerso che la Ditta non aveva fornito riscontro a quanto specificato nel provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Con la medesima nota è stato richiesto di trasmettere la documentazione mancante entro il 15/01/2024;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 16/01/2024, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 6428 del 25/01/2024, è stata riconvocata, per il giorno 21/02/2024, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che ha presieduto la seduta e due funzionari tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;
  - il Responsabile Servizio Ecologia e Tutela Ambiente del Comune di Fossano;
  - un Funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
  - l'Amministratore Delegato, il Direttore di stabilimento, l'RSPP e un consulente per la Ditta FERRERO MANGIMI SpA;
- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ancora ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
- con nota prot. n. 18343 del 04/03/2024, la Provincia ha formulato una nota di richiesta integrazioni a cui è stato allegato il parere del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo prot.n. 16397 del 23/02/2024;
- con nota pervenuta alla Provincia in data 05/04/2024, la Ditta FERRERO MANGIMI SpA ha trasmesso la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 34402 del 23/04/2024, è stata convocata, per il giorno 14/05/2024 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di FOSSANO, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Fossano, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché la Ditta FERRERO MANGIMI SpA quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
  - il Dirigente, che ha presieduto la seduta e un funzionario tecnico per il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo;

- il Responsabile Servizio Ecologia e Tutela Ambiente del Comune di Fossano;
  - un Funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
  - l'Amministratore Delegato, il Direttore di stabilimento, l'RSPP e un consulente per la Ditta FERRERO MANGIMI SpA;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con la raccolta dei pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
  - ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alla riunione ovvero pur partecipandovi, non ha espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione ovvero, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto di Conferenza;
  - al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente;
  - in data 16/05/2024 è pervenuto il parere favorevole con osservazioni prot. n. 44222 del 16/05/2024 del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, il cui contenuto è già stato anticipato nel corso della seduta della conferenza di servizi del 14/05/2024;
  - con nota prot. n. 42589 del 21/05/2024, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti utili al rilascio del provvedimento autorizzativo;
  - con nota pervenuta alla Provincia in data 28/05/2024, la Ditta FERRERO MANGIMI SpA ha trasmesso la documentazione integrativa. Tale documentazione è stata trasmessa agli Enti convocati in Conferenza, con nota prot. n. 47693 del 07/06/2024, chiedendo riscontro;
  - nel termine indicato nella succitata nota, non risulta pervenuto alcun ulteriore contributo;
  - le risultanze delle conferenze e, in particolare, le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono state recepite negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento;
  - l'azienda è in possesso del certificato UNI EN ISO 14001:2015 valido fino al 5/12/2025;

#### **considerato che:**

- a seguito delle informazioni assunte in sede d'istruttoria circa l'utilizzo, seppur in percentuali ridotte, di prodotti lattiero caseari e grassi di origine animale in aggiunta alle materie prime di origine vegetale, è necessario **modificare l'attività IPPC da 6.4 b 2)** fabbricazione di prodotti alimentari a partire da *"solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno"* **a 6.4 b 3)** fabbricazione di prodotti alimentari a partire da *"materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:*
  - 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
  - $[300 - (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casi.

*L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto."*

- è altresì necessario, oltre al riesame con valenza di rinnovo, **autorizzare anche la modifica sostanziale dell'AIA**, in considerazione dell'aumento della capacità produttiva dello stabilimento;
- è infine necessario **inserire l'attività IPPC 4.1 " Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: I) sostanze coloranti e pigmenti"**;

#### **ritenuto**

- che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto lo stabilimento è in grado di mostrare prestazioni allineate ai valori di riferimento contenuti nei seguenti documenti:
  - o Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/2031 del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
  - o Decisione di esecuzione della Commissione n. 2022/2427 del 6 dicembre 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12/12/2022), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
- di recepire le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* dando atto che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione certificata ISO 14001;
- che siano accoglibili le conclusioni formulate dall'azienda riguardo alla non necessità di fornire la relazione di riferimento, sulla base della verifica di fattibilità condotta ai sensi del D.M. 95/2019;

#### **visti**

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 *"Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372"* e, in particolare, l'Allegato I *"Linee guida generali"* e l'Allegato II *"Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio"*;

- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.M. 6-3-2017 n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 12 novembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4/12/2019), relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;
- la Decisione di esecuzione della Commissione n. 2022/2427 del 6 dicembre 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12/12/2022), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;
- il D.M. 15/04/2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l'uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
  - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale”;
  - la nota prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;

- la Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
  - la Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
  - la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”;
- il D.P.R. settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
  - la L.R. 29/10/2015, n. 23 “*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)*”;
  - la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

#### **DATO ATTO CHE**

- a norma dell’art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione certificata ISO 14001;

A tal fine il gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall’autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- in caso di modifica dell’impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- nel caso di modifiche degli impianti di cui all’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;



- in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente, dopo l'emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di FOSSANO, i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- la Provincia si riserva:
  - il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**atteso altresì che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materi

**dato atto che** è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990

**vista** la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

**visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- in ordine al **RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO e contestuale MODIFICA SOSTANZIALE** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in capo alla Ditta FERRERO MANGIMI SpA, con sede legale in FARIGLIANO, VIA FORNACE, 15 - P.IVA 02887420046 - per lo stabilimento sito in FOSSANO, FRAZ. LORETO, VIA CROVA DI VAGLIO, 18 per le Attività IPPC:

*4.1 " Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: l) sostanze coloranti e pigmenti"*

**6.4.b.3):**

*"Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:*

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casi.

*L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto".*

a condizione che vengano rispettati:

- i limiti e le prescrizioni, indicati nell'Allegato tecnico 1;
- la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati indicate nell'Allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo.

**Gli allegati tecnici 1 e 2 sono parti integranti e sostanziali del presente atto.**

### EVIDENZIA CHE

il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE VICARIO  
Ing. Danilo BRUNA

**Funzionari estensori**

Viale Stefania  
Sarale Elena



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale

**FERRERO MANGIMI SPA – FOSSANO**

**ALLEGATO TECNICO 1**

<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE .....</b>	<b>2</b>
<b>ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE .....</b>	<b>2</b>
<i>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute.....</i>	<i>2</i>
<i>Impianti e attività ausiliarie .....</i>	<i>5</i>
<b>ANALISI DELL'IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC .....</b>	<b>7</b>
<i>Confronto con le MTD .....</i>	<i>7</i>
<i>Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA.....</i>	<i>9</i>
<b>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI .....</b>	<b>15</b>
<i>Ciclo produttivo .....</i>	<i>16</i>
<i>Uso dell'energia .....</i>	<i>17</i>
<i>Emissioni in atmosfera .....</i>	<i>18</i>
<i>Scarichi acque reflue.....</i>	<i>23</i>
<i>Rifiuti.....</i>	<i>26</i>
<i>Emissione sonore.....</i>	<i>26</i>

## Inquadramento territoriale ed ambientale

L'installazione di produzione mangimi della Ditta Ferrero Mangimi SpA è localizzata nel Comune di Fossano, Fraz. Loreto, Via Crova di Vaglio, 18.

Il complesso industriale, secondo quanto previsto dal PRGC, è ubicato parte in zona artigianale produttiva (A) e parte in area produttiva agricola per impianti produttivi ed attrezzature (E1).

Nella zona circostante sono ubicati altri stabilimenti produttivi, oltre ad attività commerciali e a case di civile abitazione.

Ad ovest, corre l'Autostrada Torino – Savona con relativo casello.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, il Comune di Fossano è inserito nella zona di pianura, interessata dalle disposizioni straordinarie di cui alla DGR 9-2916 del 26 febbraio 2021.

La classificazione acustica definitiva del Comune di Fossano, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2004 e successive varianti, inserisce lo Stabilimento in classe VI, mentre l'area di pertinenza del medesimo è inserita prevalentemente in classe VI e parte in classe V (fascia cuscinetto). All'esterno dell'area di pertinenza dello Stabilimento sono presenti aree di classe IV e, più lontano, di classe III.

## Assetto impiantistico attuale

### **Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute**

L'attività del complesso IPPC consiste nella produzione di mangime zootecnico. Nell'ambito dell'istruttoria per il riesame è stata ridefinita la categoria IPPC, in quanto la Ditta ha evidenziato l'utilizzo, seppur in percentuali ridotte, di prodotti lattiero caseari e grassi di origine animale. L'attività individuata è pertanto la 6.4.b.3):

*"Escluso in caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a:*

- 75 se A è pari o superiore a 10 oppure
- $[300 - (22,5 \times A)]$  in tutti gli altri casi.

*L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto".*

La nuova soglia è stata ridefinita in **261,3 t/g**, sulla base della percentuale in peso della materia prima animale sul totale (1,72% - dati 2021), applicando la formula soprariportata. Tale soglia costituisce riferimento per la definizione della sostanzialità di eventuali aumenti produttivi.

La lavorazione si svolge su tre turni di 8 ore ciascuno, per circa 300 giorni all'anno.

Dal provvedimento di rinnovo, la Ditta ha presentato le seguenti modifiche non sostanziali agli impianti, tutte assentite:

- apertura di un nuovo scarico (S4) di acque reflue domestiche provenienti da nuovi servizi igienici presso locali adibiti ad uso degli autisti, con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, con comunicazione presentata in data 03/05/2013 e presa d'atto provinciale del 10/03/2017;
- sostituzione combustibile GPL con GNL nei generatori di calore presenti in stabilimento, con comunicazione presentata in data 01/12/2015 e presa d'atto del 08/02/2016;

- installazione di nuovo impianto di produzione pigmenti per mangimi (impianto Oleoresine), con nuovo camino (22) derivante dal trattamento di oleoresine di origine vegetale, eliminazione dei punti di emissione n. 8 e 13, sostituzione dei due generatori M1 ed M2 con uno a minor potenzialità (1,890 MW). con comunicazione presentata in data 30/08/2016 e presa d'atto del 03/02/2017;
- apertura di un nuovo scarico (S5) di acque reflue industriali provenienti dal sistema di generazione del calore (condense provenienti dallo Stabilimento ed acque di spurgo delle caldaie a servizio della produzione) e dall'impianto ad Osmosi Inversa di trattamento delle acque di alimento della centrale termica, con recapito in acque superficiali - laghetto aziendale, con comunicazione presentata in data 30/08/2016 e presa d'atto del 10/03/2017;
- installazione di nuovo impianto automatizzato di macrodosaggio prodotti finiti, sostituzione di una pressa esistente e revisione delle linee produzione mangimi medicati, il tutto ad invarianza della capacità produttiva e dei quadri emissivi, con comunicazione presentata in data 27/07/2018 e presa d'atto del 08/08/2018;
- ampliamento dell'impianto oleoresine con installazione di filtro al plasma/UV non termico e installazione di nuovo portale disinfezione mezzi, ad invarianza dei quadri emissivi, con comunicazione presentata in data 06/06/2019 e presa d'atto del 25/07/2019.

L'impianto Oleoresine, di cui alla modifica del 2016 sopracitata, è stato autorizzato dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento Reg. (CE) 183/05. L'impianto produce pigmenti per mangimi tramite una reazione di saponificazione dell'oleoresina di origine vegetale, diluita con glicole propilenico, tramite aggiunta di soluzione acquosa di idrossido di potassio. Nel corso dell'istruttoria sono stati condotti approfondimenti e si è ritenuto che l'attività rientrasse **al punto 4.1 dell'allegato VIII alla parte seconda**, in quanto attività di produzione su scala industriale di prodotti organici destinati alla commercializzazione.

La succitata modifica del 2018, presentata dall'Azienda come modifica non sostanziale, in quanto ad invarianza della capacità produttiva, è stata effettuata a seguito di raccomandazione dell'ASL, al fine di evitare e/o limitare il più possibile la cross-contaminazione tra i prodotti PAT e NO PAT e tra i prodotti puliti e quelli contenenti antibiotici. Con tale intervento, l'Azienda ha dovuto sdoppiare la linea di produzione principale e aggiungere un miscelatore per l'aggiunta degli antibiotici. Si è inoltre reso necessario provvedere ad implementare lo stoccaggio dei prodotti finiti inserendo 2 nuove batterie di silos. L'intervento nel suo complesso ha permesso di efficientare i processi produttivi, evitando i continui "start and stop" delle linee di produzione. Inoltre, dal 2013, la Ditta ha interrotto la produzione di mangimi per bovini a favore dei mangimi per suini. Ciò ha generato effettivamente uno scostamento dalla capacità produttiva massima riportata nel provvedimento di rinnovo, come evidenziato dalla seguente tabella, nella quale sono riassunti i dati di produzione degli ultimi anni, ricavati dai PMC presentati:

ANNO	2019	2020	2021
PRODUZIONE (t)	203.684	240.222	245.033

Si è registrato un deciso aumento, quasi un raddoppio, della produzione rispetto a quanto dichiarato in occasione del rinnovo (prod. 2010 - 138.000 t).

**La potenzialità è risultata aumentata da 470 a 1500 t/giorno di prodotti finiti** e la modifica è risultata pertanto sostanziale.

L'iter istruttorio è stato quindi sospeso e l'aumento produttivo e l'inserimento di nuova attività IPPC 4.1 sono state sottoposte alla fase di valutazione preliminare ai sensi del comma 9, art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conclusasi con l'assoggettamento alla fase di Verifica d'impatto ambientale. Durante quest'ultimo procedimento, la Ditta ha comunicato di aver predisposto,

nell'ambito del programma PNRR, un progetto di modifica dello stabilimento, con **ulteriore incremento della capacità produttiva, a 1700 t/g**. Quest'ultima è pertanto la capacità produttiva esaminata nell'iter di verifica.

In particolare, gli interventi previsti sono:

1. installazione di 6 silos pre-pellet pesati nello spazio libero tra il tunnel 1 ed il capannone; tali silos serviranno per il carico della nuova pressa cubettatrice;
2. nuova linea di cubettatura, installata al piano terra, con relativo sistema di raffreddamento controcorrente e nuovo camino;
3. aggiunta di nuova batteria di silos per lo stoccaggio e il dosaggio delle nuove M.P., tale batteria dovrebbe essere installata sul proseguimento degli attuali silos, lato EST stabilimento e sarebbe così composta:
  - o 12 silos macro-componenti da 450 mc, caricati da entrambe le fosse di scarico;
  - o 24 silos macro-componenti da 112 mc caricati dalle fosse di scarico;

La Provincia, con Provvedimento n. 24 del 21.09.2023 ha ritenuto di escludere il progetto di ampliamento dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale; a seguito di tale pronuncia, è stato riavviato l'iter di AIA.

Le fasi di lavorazione possono essere così riassunte:

1. *Scarico materie prime in fossa e trasferimento/stoccaggio in silos*
2. *Macinazione del prodotto*
3. *Miscelazione*
4. *Scarico della farina nei silos prodotti finiti e nei silos prodotti da pellettare*
5. *Pellettatura e eventuale sbriciolatura*
6. *Insacco, Stoccaggio e carico prodotti finiti*

Risultano presenti 3 linee di produzione, che, al termine dell'ampliamento previsto, saranno così strutturate:

- Linea di produzione di mangimi composti tradizionali, totalmente automatizzata. Saranno presenti 3 mulini, 2 melassatrici, 2 premiscelatori, 2 miscelatori e 5 cubettatrici (in tutto saranno 4 le linee di cubettatura, ma 2 macchine si alterneranno sulla stessa linea). Permarrà una parte di linea dedicata alla produzione di mangimi medicati, con un miscelatore e una cubettatrice propri (facenti parte dei macchinari sopra indicati). Sono previste aspirazioni con convogliamento in atmosfera sulle fosse di scarico, sui mulini, sulle cubettatrici e sulla fase di confezionamento;
- una per la produzione di premiscele e mangimi complementari, con un unico miscelatore e un'unica aspirazione dalla fase di confezionamento, convogliata al punto di emissione n. 9;
- una per la produzione di premiscele coloranti, che prevede una fase di saponificazione, dalla quale deriva il punto di emissione n. 22. Questa è la linea rientrante nell'Attività IPPC 4.1.

## **Impianti e attività ausiliarie**

### Energia

Viene prodotto vapore a servizio delle macchine cubettatrici. Si evidenzia che, dal rinnovo ad oggi, sono stati sostituiti tutti gli impianti termici. Si riportano, nelle tabelle che seguono, le caratteristiche delle unità termiche attualmente presenti in stabilimento, tutte alimentate a GNL:

<b>Identificazione</b>	<b>M-A</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	1,730
Anno di costruzione	2016
Tipo di impiego	Continuo - alternativo a M-B - a servizio delle cubettatrici
Punto di emissione corrispondente	<b>11</b>

<b>Identificazione</b>	<b>M-B</b>
Potenza termica nominale (MW <sub>t</sub> )	1,734
Anno di costruzione	2021
Tipo di impiego	Continuo - alternativo a M-A - a servizio delle cubettatrici
Punto di emissione corrispondente	<b>10</b>

Lo stoccaggio del GNL è effettuato in serbatoio fuori terra, della capacità di 2000 l, provvisto di tettoia e bacino di contenimento.

Le caldaie sono entrambe sempre accese, al fine di evitare shock termici e funzionano in modalità master/slave: la slave ha il solo compito di sopperire a eventuali blocchi improvvisi della caldaia master e ogni settimana le 2 caldaie vengono invertite dal sistema di automazione. Sono previste 2200 h/a di funzionamento per ciascuna caldaia.

E' poi presente una caldaia uso civile di potenzialità inferiore ai 35 kW, quindi non soggetta al campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'energia elettrica è in parte acquistata all'esterno, in parte autoprodotta dall'impianto fotovoltaico da 997,04 kW di picco, confinante con il sito produttivo. In corso d'istruttoria, la Ditta ha allegato una tabella con i dati relativi ai consumi e alla produzione elettrica da fotovoltaico relativi all'anno 2021, dalla quale si evince che l'autoconsumo elettrico copre circa il 15% del fabbisogno aziendale. Tale percentuale sale al 19% se si considerano i dati di autoproduzione anziché quelli di autoconsumo.

Il piano di investimenti per lo stabilimento di Fossano prevede la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da circa 100 kW in copertura al nuovo edificio progettato ad uso laboratorio.

### Emissioni in atmosfera

Gli inquinanti principali generati dall'attività sono polveri derivanti dalle lavorazioni e NO<sub>x</sub> derivanti dai generatori di calore. Sui punti di emissione a servizio delle lavorazioni sono presenti impianti di abbattimento, filtri a maniche dove sono presenti emissioni secche, cicloni dove sono presenti emissioni umide. Sulle fasi più polverose del ciclo produttivo sono inoltre installati alcuni sistemi di aspirazione localizzata con filtrazione e ricircolo in ambiente di lavoro dell'aria filtrata.

I campionamenti effettuati durante la vigenza dell'AIA hanno sempre dimostrato il rispetto dei limiti di emissione fissati. Nell'AIA non erano previsti limiti per i punti di emissione derivanti dai generatori di calore poiché, al momento del rinnovo e della successiva modifica (fine 2016-inizio 2017), rientravano tra quelli in deroga (D.Lgs. 152/06, Parte V, Allegato IV, Parte I). Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, tali impianti sono sottoposti ai limiti di emissione

e alle prescrizioni di esercizio di cui all'Art.273 bis del D.Lgs 152/2006. Su tali impianti vengono pertanto fissati limiti emissivi.

#### Consumi idrici e scarichi acque reflue

L'approvvigionamento delle acque utilizzate avviene tramite acquedotto.

L'acqua, prelevata dall'acquedotto, viene utilizzata principalmente per produrre vapore a servizio delle cubettatrici e acqua calda, impiegata per mantenere fluide alcune materie prime stoccate nei serbatoi per i liquidi e caratterizzate da elevata viscosità. L'azienda è autorizzata per n. 5 punti di scarico:

- n. 4 scarichi di acque reflue domestiche, depurate tramite fosse imhoff, con recapito negli strati superficiali del suolo;
- n. 1 scarico (S5) di acque reflue industriali provenienti dal sistema di generazione del calore (condense provenienti dallo Stabilimento ed acque di spurgo delle caldaie a servizio della produzione) e dall'impianto ad osmosi inversa di trattamento delle acque di alimento della centrale termica, con recapito in acque superficiali – laghetto aziendale. Quest'ultimo scarico è annualmente soggetto ad analisi qualitativa del refluo in uscita.

#### Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

Non essendo intervenute modifiche sostanziali nella gestione delle aree scoperte, si rinvia al Piano approvato nell'ambito del rilascio dell'AIA (la relativa documentazione è stata presentata in data 6 giugno 2005, unitamente all'istanza di rilascio dell'AIA).

#### Produzione rifiuti

Non sono state evidenziate modifiche nelle modalità di gestione dei rifiuti prodotti che vengono svolte secondo il deposito temporaneo e destinandoli prevalentemente al recupero.

La ditta ha predisposto una procedura per la gestione degli scarti dei mangimi in accordo con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

#### Sicurezza industriale e protezione acque sotterranee

L'azienda è in possesso di sistema di gestione ambientale certificato.

Si richiama il fatto che lo stabilimento è soggetto alla direttiva ATEX per la potenziale presenza di atmosfere esplosive dovute alle polveri generate nella lavorazione.

Lo stabilimento non è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. sugli incidenti rilevanti.

E' stato allegato certificato di prevenzione incendi valido sino al 25/05/2025.

Non sono presenti serbatoi interrati.

#### Adempimenti in merito all'applicazione del D.M. 272/2014 (relazione di riferimento)

In relazione alla verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento ex DM 25/2019, presentata in data 01/12/2015, l'Azienda ritiene che, in considerazione dei seguenti aspetti:

- presenza di superfici impermeabilizzate in tutte le aree di stoccaggio e movimentazione dello stabilimento
- protocolli aziendali di movimentazione e stoccaggio delle materie prime e dei prodotti
- previsione di piani di emergenza e intervento per i quali il personale viene costantemente aggiornato
- la natura e classificazione dei prodotti utilizzati,

sia minimizzata la possibilità di contaminazione di suolo e falde.

Sono stati richiesti in corso d'istruttoria, alcuni approfondimenti. Sulla base delle integrazioni fornite, si prende pertanto atto delle dichiarazioni del Gestore e, in particolare, delle conclusioni in base alle quali ritiene di non essere tenuto ad elaborare la suddetta relazione.



# Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC

## Confronto con le MTD

In data 04/12/2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/2031 del 12 novembre 2019" (BAT Conclusions), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte.

In data 12/12/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "Decisione di esecuzione della Commissione n. 2022/2427 del 6 dicembre 2022" (BAT Conclusions), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Nelle seguenti tabelle si riporta, in particolare, il confronto delle scelte impiantistiche e gestionali attuate dall'azienda con le succitate BATc:

<b>CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER LE INDUSTRIE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE E DEL LATTE</b>	
<b>1.1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT</b>	
<b>Indicazione BAT</b>	<b>Situazione aziendale</b>
<b>1.1. Sistema di gestione ambientale</b>	
BAT 1. Sistema di gestione ambientale	<b>Applicata</b> La Ditta è certificata ISO 14001 dal 06/12/2022. Ha allegato certificazione in scadenza il 05/12/2025.
BAT 2. Inventario dei consumi di acqua, energia, materie prime, flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi	<b>Applicata.</b> L'azienda ha predisposto un sistema di monitoraggio continuo per il consumo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acqua</li> <li>• GNL</li> <li>• Energia elettrica</li> <li>• Materie prime</li> <li>• Scarichi idrici</li> <li>• Emissioni in atmosfera</li> <li>• Efficienza e manutenzione impianti di produzione</li> </ul>
BAT 3. Emissioni in acqua. Monitoraggio dei principali parametri di progetto	<b>Applicata.</b> L'azienda effettua il monitoraggio dei parametri ambientali sullo scarico S5 che consiste in acque reflue industriali provenienti dal sistema di generazione del calore (condense provenienti dallo stabilimento ed acque di spurgo delle caldaie a servizio della produzione) e dall'impianto ad osmosi inversa di trattamento delle acque di alimento della centrale termica. Dall'istruttoria si rileva che gli autocontrolli hanno dimostrato il rispetto dei limiti di legge.
BAT 4. Emissioni in acqua. Monitoraggio delle principali sostanze/parametri	L'azienda effettua il monitoraggio dei parametri ambientali sullo scarico S5 con frequenza annuale, come previsto dal provvedimento autorizzativo. I BAT AEL non si applicano al caso in questione.

<b>Indicazione BAT</b>	<b>Situazione aziendale</b>
BAT 5. Emissioni in aria – Monitoraggio delle principali sostanze/parametri	<b>Parzialmente Applicata.</b> Il monitoraggio delle emissioni in aria è stato effettuato, secondo quanto stabilito dal Piano di Monitoraggio AIA, con cadenza triennale. Al fine di adeguare la frequenza di monitoraggio alle richieste delle Batc, si prescrivono autocontrolli annuali.

Indicazione BAT	Situazione aziendale
BAT 6. Incremento efficienza energetica	<p><b>Applicata.</b> L'azienda nell'ambito del proprio sistema di gestione applica il monitoraggio dei consumi energetici e calcola il consumo specifico di energia delle attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua e definendo piani di miglioramento. Gli investimenti aziendali degli ultimi anni sono stati in buona parte mirati all'efficientamento energetico attraverso la sostituzione degli impianti termici esistenti.</p> <p>L'azienda inoltre approvvigiona parte dei propri consumi elettrici attraverso l'autoproduzione garantita dal parco fotovoltaico adiacente allo stabilimento.</p> <p>Le tecniche al momento adottate consentono un consumo specifico di energia pari a 0,06 MWh/t prodotto, in linea con le indicazioni BAT per i mangimi compositi (BAT_AEL 0,01 – 0,10 MWh/t)</p>
BAT 7. Riduzione del consumo d'acqua e dei volumi acque reflue scaricate	<p><b>Applicata.</b></p> <p>Le acque di raffreddamento sono raccolte, stoccate e rimpiegate nel processo produttivo, per lo stoccaggio di diluizione del prodotto. Questo recupero interessa alcuni processi produttivi di sito.</p> <p>E' stato verificato durante l'istruttoria che il consumo specifico di acqua è costante negli ultimi 3 anni. Non ci sono riferimenti specifici nelle BATc.</p>
BAT 8. Riduzione utilizzo di sostanze nocive	<p><b>Applicata.</b> L'azienda applica protocolli di riduzione dell'utilizzo di prodotti chimici al fine di prevenire l'esposizione ambientale e dei lavoratori alle sostanze nocive. Sono realizzati monitoraggi periodici delle sostanze presenti in ambiente di lavoro. Vengono applicate procedure di pulitura a secco di ambienti e impianti.</p> <p>La progettazione di impianti e spazi di lavoro è volta all'ottimizzazione dei processi.</p>
BAT 9. Riduzione di emissioni lesive ozono derivanti da attività di refrigerazione e congelamento.	<p><b>Applicata.</b> L'azienda non utilizza impianti di refrigerazione e congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale.</p>
BAT 10 Incremento efficienza delle risorse	<p><b>Applicata.</b></p> <p>L'azienda, al fine di aumentare l'efficienza dei processi, ove tecnicamente possibile, usa i residui di produzione, al fine di ridurre al minimo gli scarti di processo</p>
BAT 11. Adeguata capacità di stoccaggio di riserva per le acque reflue	<p><b>Non applicata.</b></p> <p>L'azienda non effettua lo scarico di acque di processo, essendo l'unico scarico costituito da acque reflue industriali provenienti dal sistema di generazione del calore (condense provenienti dallo stabilimento ed acque di spurgo delle caldaie a servizio della produzione) e dall'impianto ad osmosi inversa di trattamento delle acque.</p>
BAT 12 Riduzione emissioni in acqua	
BAT 13 e 14 riduzione delle emissioni sonore	<p><b>Applicata.</b></p> <p>L'azienda verifica e monitora le emissioni di rumore in occasione di tutte le modifiche impiantistiche programmate.</p>
BAT 15: Riduzione emissione di odori	<p><b>Applicata.</b> L'azienda si impegna a realizzare un piano di gestione degli odori prevedendo i contenuti minimi previsti dalle BAT.</p>
BAT 16: Aumento efficienza energetica nella lavorazione di foraggi verdi	<p><b>Non applicabile.</b> Non si utilizzano foraggi verdi.</p>
BAT 17: Emissioni in aria – riduzione delle principali sostanze/parametri nelle emissioni convogliate	<p><b>Applicata.</b> Sulla quasi totalità dei punti di emissione derivanti dalle linee di lavorazione sono presenti sistemi di abbattimento, consistenti in filtri a ciclone o a maniche, che permettono di ridurre efficacemente le emissioni di polveri prodotte durante la lavorazione.</p>
BAT 17(PRODUZIONE DI MANGIMI PER ANIMALI) BAT_AEL: Emissioni in aria – riduzione delle polveri nella	<p><b>Applicata.</b> Dagli autocontrolli effettuati negli anni è dimostrato il rispetto dei livelli di emissione richiesti dalle BATc, con valori che si mantengono nel range 1,4-4 mg/Nmc. La ditta ha comunicato di essere</p>

Indicazione BAT	Situazione aziendale
macinazione cereali e raffreddamento pellet BAT AEL macinazione < 2-10 mg/Nm <sup>3</sup> per impianti esistenti, < 2-5 mg/Nm <sup>3</sup> per impianti nuovi BAT AEL raffreddamento pellet < 2-20 mg/Nm <sup>3</sup>	in grado di garantire un limite di 5 mg/Nm <sup>3</sup> per il parametro polveri sulla fase di macinazione.

1.1 CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT PER I SISTEMI COMUNI DI GESTIONE E TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI GASSOSI NELL'INDUSTRIA CHIMICA	
Indicazione BAT	Situazione aziendale
<b>1.1.1. Sistema di gestione ambientale</b>	
BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e attuare un sistema di gestione ambientale	<b>Applicata.</b> La Ditta è certificata ISO 14001 dal 06/12/2022. Ha allegato certificazione in scadenza il 05/12/2025.
BAT 2. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche al verificarsi di un cambiamento sostanziale), nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell'atmosfera	<b>Applicata.</b> L'azienda ha predisposto e mantiene l'inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell'atmosfera all'interno del proprio sistema di gestione ambientale.
<b>1.1.2. Condizioni di esercizio diverse da quelle normali (OTNOC)</b>	
BAT 3. Al fine di ridurre la frequenza con cui si verificano OTNOC e di ridurre le emissioni nell'atmosfera in condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell'istituire e attuare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione delle OTNOC basato sul rischio	<b>Applicata.</b> La gestione delle condizioni di esercizio diverse da quelle normali è presente all'interno del sistema di gestione ambientale. La Ditta ha trasmesso il documento denominato "IOI07GM PG OTNOC" Rev. 20/01/2023 relativo alla gestione degli OTNOC nell'impianto di produzione pigmenti. Gli OTNOC individuati sono il malfunzionamento della prima e seconda sezione dell'impianto di abbattimento e il malfunzionamento simultaneo dei ventilatori di aspirazione a servizio degli scrubber. Sono tutti legati a guasti e prevedono il progressivo blocco dell'attività. Non sono individuati OTNOC non legati a guasti.
<b>1.1.3. Emissioni convogliate nell'atmosfera</b>	
<b>1.1.3.1 Tecniche generali</b>	
BAT 4. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende, in ordine di priorità, tecniche di recupero e di abbattimento integrate con il processo.	<b>Applicata.</b> Le polveri generate dal processo produttivo vengono aspirate, trattate mediante filtri dedicati e reimmesse nel processo produttivo attraverso tubazioni fisse. Non sono previsti ulteriori recuperi tecnicamente applicabili.

Indicazione BAT	Situazione aziendale												
<p>BAT 5. Al fine di agevolare il recupero dei materiali e la riduzione delle emissioni convogliate nell'atmosfera, nonché di aumentare l'efficienza energetica, la BAT consiste nel combinare flussi di scarichi gassosi con caratteristiche simili, riducendo così al minimo il numero di punti di emissione</p>	<p><b>Applicata.</b> L'impianto oleoresine è dotato di un unico punto di scarico delle emissioni in atmosfera.</p>												
<p>BAT 6. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera, la BAT consiste nel garantire che i sistemi di trattamento degli scarichi gassosi siano progettati adeguatamente (ad esempio, tenendo conto della portata massima e delle concentrazioni di inquinanti), funzionino entro i rispettivi intervalli di progetto e siano sottoposti a manutenzione (mediante manutenzione preventiva, correttiva, regolare e non programmata) in modo da garantire la disponibilità, l'efficacia e l'efficienza ottimali delle apparecchiature</p>	<p><b>Applicata.</b> i sistemi di abbattimento sono conformi alla progettazione che tiene conto della portata massima e del carico massimo di inquinanti. Le attività di manutenzione sono organizzate nell'ambito del sistema di gestione aziendale.</p>												
<p>BAT 7. La BAT consiste nel monitorare costantemente i parametri principali di processo (ad esempio, la portata e la temperatura degli scarichi gassosi) dei flussi degli scarichi gassosi inviati al pretrattamento e/o al trattamento finale</p>	<p><b>Non applicata.</b> Non sono presenti sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni gassose.</p>												
<p>BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell'atmosfera almeno alla frequenza indicata e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. In particolare, per la situazione aziendale, la frequenza di monitoraggio è così stabilita: .... TCOV – semestrale – Norma EN 12619 La frequenza annuale può essere ridotta a triennale e quella semestrale ad annuale se i livelli emissivi sono sufficientemente stabili.</p>	<p><b>Parzialmente applicata.</b> L'azienda effettua il monitoraggio dei parametri Nebbie Basiche e COV con frequenza triennale come previsto in autorizzazione. Viene prescritta una frequenza annuale per il parametro COV, in accordo con la Batc.</p>												
<p>BAT 9. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare i composti organici dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzarli</p> <table border="1" data-bbox="188 1384 587 1464"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tecnica</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Assorbimento (rigenerativo)</td> <td>Cfr. sezione 1.4.1.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Adsorbimento (rigenerativo)</td> <td>Cfr. sezione 1.4.1.</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Condensazione</td> <td>Cfr. sezione 1.4.1.</td> </tr> </tbody> </table>		Tecnica	Descrizione	a.	Assorbimento (rigenerativo)	Cfr. sezione 1.4.1.	b.	Adsorbimento (rigenerativo)	Cfr. sezione 1.4.1.	c.	Condensazione	Cfr. sezione 1.4.1.	<p><b>Non applicabile.</b> I flussi gassosi prima di essere emessi, vengono inviati ad abbattimento mediante scrubber con recupero delle acque all'interno del processo produttivo.</p>
	Tecnica	Descrizione											
a.	Assorbimento (rigenerativo)	Cfr. sezione 1.4.1.											
b.	Adsorbimento (rigenerativo)	Cfr. sezione 1.4.1.											
c.	Condensazione	Cfr. sezione 1.4.1.											
<p>BAT 10. Al fine di aumentare l'efficienza energetica e di ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nell'inviare gli scarichi gassosi di processo con un potere calorifico sufficiente a un'unità di combustione che, se tecnicamente possibile, è combinata con il recupero del calore. La BAT 9 ha tuttavia priorità sull'invio dei gas di scarico di processo a un'unità di combustione.</p>	<p><b>Non applicabile.</b></p>												
<p>BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di composti organici convogliate nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche indicate, o una loro combinazione.</p>	<p><b>Applicata.</b> L'impianto di produzione è dotato di sistema di assorbimento mediante scrubber.</p>												

Indicazione BAT	Situazione aziendale																														
<p>BAT-AEL. Livelli di emissione associati alle BAT per le emissioni di composti organici convogliate nell'atmosfera Tabella 1.1</p> <table border="1" data-bbox="193 282 879 613"> <thead> <tr> <th>Sostanza/Parametro</th> <th>BAT-AEL (mg/Nm<sup>3</sup>) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carbonio organico volatile totale (TCOV)</td> <td>&lt; 1-20(2)(3)(4)(5)</td> </tr> <tr> <td>Somma dei COV classificati come CMR 1A o 1B</td> <td>&lt; 1-5(6)</td> </tr> <tr> <td>Somma dei COV classificati come CMR 2</td> <td>&lt; 1-10(7)</td> </tr> <tr> <td>Benzene</td> <td>&lt; 0,5-1(8)</td> </tr> <tr> <td>1,3-butadiene</td> <td>&lt; 0,5-1(8)</td> </tr> <tr> <td>Etilene dicloruro</td> <td>&lt; 0,5-1(8)</td> </tr> <tr> <td>Ossido di etilene</td> <td>&lt; 0,5-1(8)</td> </tr> <tr> <td>Ossido di propilene</td> <td>&lt; 0,5-1(8)</td> </tr> <tr> <td>Formaldeide</td> <td>1-5(8)</td> </tr> <tr> <td>Clorometano</td> <td>&lt; 0,5-1(9)(10)</td> </tr> <tr> <td>Diclorometano</td> <td>&lt; 0,5-1(9)(10)</td> </tr> <tr> <td>Tetraclorometano</td> <td>&lt; 0,5-1(9)(10)</td> </tr> <tr> <td>Toluene</td> <td>&lt; 0,5-1(9)(11)</td> </tr> <tr> <td>Triclorometano</td> <td>&lt; 0,5-1(9)(10)</td> </tr> </tbody> </table>	Sostanza/Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> ) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (1)	Carbonio organico volatile totale (TCOV)	< 1-20(2)(3)(4)(5)	Somma dei COV classificati come CMR 1A o 1B	< 1-5(6)	Somma dei COV classificati come CMR 2	< 1-10(7)	Benzene	< 0,5-1(8)	1,3-butadiene	< 0,5-1(8)	Etilene dicloruro	< 0,5-1(8)	Ossido di etilene	< 0,5-1(8)	Ossido di propilene	< 0,5-1(8)	Formaldeide	1-5(8)	Clorometano	< 0,5-1(9)(10)	Diclorometano	< 0,5-1(9)(10)	Tetraclorometano	< 0,5-1(9)(10)	Toluene	< 0,5-1(9)(11)	Triclorometano	< 0,5-1(9)(10)	<p><b>Non relazionato</b>, ma la Ditta sul p.e. derivante dall'impianto oleoresine ha un limite sul parametro COV in linea con i BAT_AEL, che si ritiene di confermare, visto l'esito degli autocontrolli recenti.</p>
Sostanza/Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> ) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (1)																														
Carbonio organico volatile totale (TCOV)	< 1-20(2)(3)(4)(5)																														
Somma dei COV classificati come CMR 1A o 1B	< 1-5(6)																														
Somma dei COV classificati come CMR 2	< 1-10(7)																														
Benzene	< 0,5-1(8)																														
1,3-butadiene	< 0,5-1(8)																														
Etilene dicloruro	< 0,5-1(8)																														
Ossido di etilene	< 0,5-1(8)																														
Ossido di propilene	< 0,5-1(8)																														
Formaldeide	1-5(8)																														
Clorometano	< 0,5-1(9)(10)																														
Diclorometano	< 0,5-1(9)(10)																														
Tetraclorometano	< 0,5-1(9)(10)																														
Toluene	< 0,5-1(9)(11)																														
Triclorometano	< 0,5-1(9)(10)																														
<p>BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni di PCDD/F convogliate nell'atmosfera provenienti dal trattamento termico degli scarichi gassosi contenenti cloro e/o composti clorurati, la BAT consiste nell'usare le tecniche a. e b. e una delle tecniche da c. a e. indicate di seguito, o una loro combinazione.</p>	<p><b>Non applicabile.</b> Non sono presenti trattamenti termici degli scarichi gassosi contenenti cloro e/o composti clorurati.</p>																														
<p>BAT 13. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica delle polveri e dei metalli inglobati nel particolato inviati al trattamento finale dei gas di scarico, la BAT consiste nel recuperare i materiali dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzarli.</p>	<p><b>Non applicabile.</b> Non sono presenti emissioni che generano polveri, in quanto quelle trattate mediante i sistemi di filtraggio in linea vengono reimmesse nel processo produttivo attraverso tubazioni fisse.</p>																														
<p>BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni di polveri e metalli inglobati nel particolato convogliate nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.</p>	<p><b>Non applicabile.</b> Non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera che contengono polveri.</p>																														
<p>BAT 15. Al fine di aumentare l'efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica dei composti inorganici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare i composti inorganici dagli scarichi gassosi di processo mediante assorbimento e nel riutilizzarli.</p>	<p><b>Applicata.</b> L'impianto di produzione è dotato di sistema di assorbimento mediante scrubber, con recupero delle acque all'interno del processo produttivo.</p>																														
<p>BAT 16. Al fine di ridurre le emissioni di CO, NOX e SOX convogliate nell'atmosfera provenienti dal trattamento termico, la BAT consiste nell'usare la tecnica c. e una delle altre tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione.</p>	<p><b>Non applicabile.</b> Non viene effettuato trattamento termico.</p>																														
<p>BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca convogliate nell'atmosfera derivanti dall'uso della riduzione catalitica selettiva (SCR) o della riduzione non catalitica selettiva (SNCR) per abbattere le emissioni di NO<sub>x</sub> (perdita di ammoniaca), la BAT consiste nell'ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell'SCR o SNCR (tramite, ad esempio, un rapporto ottimale reagente/NO<sub>x</sub>, una distribuzione omogenea del reagente e una calibrazione ottimale delle gocce di reagente).</p>	<p><b>Non applicabile.</b> Non sono presenti impianti SCR o SNCR.</p>																														
<p>BAT 18. Al fine di ridurre le emissioni di composti inorganici convogliate nell'atmosfera diverse dalle emissioni di ammoniaca convogliate nell'atmosfera derivanti dall'uso della riduzione selettiva catalitica (SCR) o non catalitica (SNCR) per l'abbattimento delle emissioni di NO<sub>x</sub>, diverse dalle emissioni di CO, NO<sub>x</sub> e SO<sub>x</sub> convogliate nell'atmosfera derivanti dal trattamento termico e diverse dalle emissioni di NO<sub>x</sub> convogliate nell'atmosfera provenienti da</p>	<p><b>Non applicabile.</b> Nelle emissioni convogliate in atmosfera non sono presenti composti inorganici.</p>																														

Indicazione BAT	Situazione aziendale
forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.	
BAT 19. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV, nell'ambito del sistema di gestione ambientale.	<b>Parzialmente applicata.</b> La gestione delle emissioni diffuse è in parte gestita all'interno del sistema di gestione ambientale. Non è presente un programma di rilevamento e riparazione delle perdite di trafilamento (LDAR). Non è attualmente presente un programma di rilevamento e riduzione delle emissioni non fuggitive di COV contenente tutti gli elementi previsti dalla BAT. Non è attualmente presente una banca dati per le fonti di emissioni diffuse di COV contenente tutti gli elementi previsti dalla BAT. Non sono attualmente presenti riesami o dei programmi di rilevamento e riduzione per le emissioni non fuggitive di COV (Cfr BAT 23).
BAT 20. La BAT consiste nello stimare separatamente le emissioni fuggitive e non fuggitive di COV nell'atmosfera almeno una volta l'anno, applicando una delle tecniche indicate o una loro combinazione, nonché nel determinare l'incertezza di tale stima.	<b>Non applicata.</b>
BAT 21. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di COV provenienti dall'uso di solventi mediante la compilazione, almeno una volta l'anno, di un bilancio di massa degli input e degli output di solventi dell'impianto.	<b>Non applicabile.</b> La Ditta non utilizza solventi.
BAT 22. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera almeno alla frequenza indicata e in conformità delle norme EN.	<b>Non applicata.</b>
BAT 23. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare una delle tecniche indicate o una loro combinazione.	<b>Parzialmente applicata.</b> L'azienda attua, anche nell'ambito del proprio sistema di gestione, i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- limitazione del numero di potenziali fonti di emissioni attraverso convogliamento a scrubber ove tecnicamente fattibile;</li> <li>- riduzione della frequenza e durata delle aperture del reattore e dei recipienti;</li> <li>- utilizzo di sistemi chiusi ove tecnicamente possibile.</li> <li>- - utilizzo di serbatoi a tetto fisso collegati a un trattamento degli scarichi gassosi (Cfr. BAT 21).</li> </ul>

## Valutazione livelli di consumo ed emissivi, problematiche ambientali dal rinnovo dell'AIA

La Ditta, dal 2012 ad oggi, ha effettuato parecchi interventi presso il sito, mirati a ridurre i consumi energetici: ciò ha comportato la sostituzione di alcuni macchinari con quelli di nuova tecnologia; ove ciò non è stato possibile, è stata effettuata la sostituzione dei motori più importanti con motori di classe energetica superiore.

I consumi energetici, comunicati per gli ultimi anni, sono riassunti nella tabella seguente:

Parametro	TIPOLOGIA PRODOTTO	2019	2020	2021	
Consumo di GNL (m <sup>3</sup> )	-	653.272	744.438	613.477	
Consumo specifico di energia termica (kWh/t)	farina	43,51	42,13	35,38	prod. indiff. 22,95
	pellet	3,45	3,09	1,24	
	pigmento	37,17	42,13	38,46	
Consumo di energia elettrica (MWh)	-	6.054	7.146	7.358	
Consumo specifico di energia elettrica (kWh/t)	Prodotto indifferenziato	29,72	29,75	30,03	

Relativamente ai consumi termici, i calcoli sui consumi specifici sono stati effettuati considerando che la produzione di vapore interessa la produzione di pellet e pigmenti, mentre il riscaldamento dei liquidi e le caldaie per il riscaldamento degli uffici interessano tutte e 3 le produzioni.

I dati comunicati portano ad un consumo specifico totale di energia pari a 0,05-0,06 MWh/t prodotto, in linea con le indicazioni BAT per i mangimi compositi (BAT\_AEL 0,01 – 0,10 MWh/t) e in linea con altri mangimifici.

Per quanto concerne le emissioni convogliate in atmosfera, la Ditta, ha effettuato un bilancio emissivo tra gli anni 2012 (post rinnovo - pot. 450 t/a), 2021 (al momento del riesame - pot. 1500 t/g), 2023 (al momento di presentazione della verifica - pot. 1700 t/g), sia sulla situazione autorizzata che su quella reale, quest'ultima sulla base dei valori misurati durante gli autocontrolli e delle ore effettive di lavorazione degli impianti. I dati sono poi stati rivisti dagli uffici durante l'iter, ipotizzando anche una riduzione, per i punti emissivi nn. 1,2 e 9, del limite sul parametro polveri a 5 mg/Nm<sup>3</sup>, valore che la Ditta ha dichiarato di essere in grado di rispettare. Si riporta un report dei dati, nelle seguenti tabelle:

### SITUAZIONE AUTORIZZATA

	2012 (pot. 450 t/g)	2021 (pot. 1500 t/g)	2023 (pot. 1700 t/g)	2023 (con limite 5 anche su p.e. 1,2 e 9)
POLVERI	10,664 t/a	10,602 t/a	11,994 t/a	9,881 t/a
COV	8,424 t/a	8,640 t/a	11,700 t/a	
CO	0,726 t/a	0,792 t/a		
NO <sub>x</sub>	0,726 t/a	0,792 t/a		

### SITUAZIONE EFFETTIVA

	2012 (pot. 450 t/g)	2021 (pot. 1500 t/g)	2023 (pot. 1700 t/g)
POLVERI	1,135 t/a	0,910 t/a	0,934 t/a
COV	1,354 t/a	2,081 t/a	2,233 t/a
CO	0,726 t/a	0,660 t/a	0,347 t/a
NO <sub>x</sub>	0,726 t/a	0,660 t/a	0,554 t/a

Fattore emissivo polveri	0,0095 kg/t prodotto	0,0038 kg/t prodotto	0,0021 kg/t prodotto
Fattore emissivo COV	0,0114 kg/t prodotto	0,0086 kg/t prodotto	0,0050 kg/t prodotto

Il bilancio sulla situazione autorizzata, dovuto all'intervento in progetto, risulta negativo sia per il parametro polveri che per il parametro COV. Per le polveri, il bilancio diventa positivo, riducendo il limite a 5 mg/Nm<sup>3</sup>, valore che la Ditta è in grado di rispettare, alla luce dei presidi di abbattimento installati su tali punti di emissione e dei valori misurati in occasione degli autocontrolli.

Relativamente alle emissioni reali, il bilancio tra le situazioni 2021 e 2023 risulta pressochè neutro o comunque in lieve peggioramento, sia per le polveri che per i COV. Per contro, si assiste ad una netta diminuzione del fattore emissivo, per entrambi i parametri. Il bilancio è positivo sia per gli NOx che per il CO.

In relazione alla possibile formazione di emissioni diffuse, l'azienda dichiara che nel corso degli anni ha implementato un capillare sistema di captazioni al fine di mantenere i sistemi di trasporto, dosaggio e stoccaggio in depressione ed evitare pertanto la dispersione di materiali in ambiente di lavoro. Tale sistema è costituito, oltre che da aspirazioni e filtri che generano le emissioni convogliate autorizzate, anche da filtri con ricircolo in ambiente di lavoro, brevemente descritti nella seguente tabella:

<b>PROVENIENZA</b>	<b>PORTATA (Nm<sup>3</sup>/h)</b>	<b>IMPIANTO DI ABBATTIMENTO</b>
premiscelatori mangimi PM e PM1	2 x 450	filtro a tessuto
Coclea ricevimento materiale	450	filtro a tessuto
Redler ricevimento materiali	450	filtro a tessuto
Trasporto distribuzione farine	450	filtro a tessuto
Trasporto prodotto finito	450	filtro a tessuto
Trasporto medicato farina	450	filtro a tessuto
Macinazione fuori linea	450	filtro a tessuto
Trasporto distribuzione farine	450	filtro a tessuto
Elevatori 77,33,12,1X	4 x 450	filtro a tessuto
Distribuzione linea No Pat	450	filtro a tessuto
Distribuzione pellet pressa 3	450	filtro a tessuto
Trasporto medicato pellet	450	filtro a tessuto
Mulino ML1	450	filtro a tessuto
Scarto classificatrici	450	filtro a tessuto
premiscelatori mix TME1 e D1	2 x 650	filtro a tessuto
Coclea R3 ricevimento	450	filtro a tessuto
Elevatore linea Premix	650	filtro a tessuto
Linea R3X	450	filtro a tessuto
Aspirazione polveri bilancia BS1	450	filtro a tessuto
Carico integratori	450	filtro a tessuto
Distribuzione trasporto carico bilancia 21	450	filtro a tessuto
12 Sfiati silos premix	variabile	filtro a tessuto
Inserimento aggiunta manuale premix e medicati	2 x 450	filtro a tessuto



PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO
Inserimento aggiunta sacconi e sacchi pulite	2 x 450	filtro a tessuto
Cappa preparazione aggiunte manuali	450	filtro a tessuto
insacco	variabile	ciclone
Arrivo medicati	variabile	ciclone
Carico silo PAT	variabile	ciclone
B40 premix	variabile	ciclone
B12 mangime	variabile	ciclone
Carico silo PAT	450	filtro a tessuto
Residuo scarto prodotti medicati	450	ciclone
Carico silo oleoresine	624	filtro a tessuto
Silo oleoresine	78	filtro a tessuto
Carico oleoresine	2 x 690	filtro a tessuto
Insacco linea oleoresine	4.200	filtro a tessuto

In data 31/08/2021 risulta pervenuta dalla Ditta la relazione di cui all'art. 271, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di sostanze pericolose utilizzate, dalla quale emerge l'utilizzo di 3 additivi vitaminici (vitamina ADE 2V, vitamina A, vitamina D3), dei quali 2 classificati cancerogeni, teratogeni e/o mutageni e uno potenzialmente bioaccumulabile, non sostituibili. Nel corso dell'iter per il riesame dell'AIA è stato chiesto un aggiornamento in merito e la Ditta ha confermato la non sostituibilità di tali additivi. Si rimanda all'apposita prescrizione di relazionare sulla possibilità di sostituzione con le tempistiche previste dalla normativa.

Per quanto concerne gli attingimenti idrici, dalla seguente tabella si evince la costanza del consumo specifico di acqua per tonnellata di prodotto.

ANNO	2019	2020	2021
PRODUZIONE (t)	203.684	240.222	245.033
Attingimento m <sup>3</sup>	14698	18355	19272
Consumo specifico m <sup>3</sup> /t	0,07	0,08	0,08

In relazione ai volumi scaricati, l'azienda non dispone di contatori sui punti di scarico, pertanto ha effettuato la seguente stima:

N° Scarico finale	Volume medio annuo scaricato		
	anno di riferimento	Portata media	
		m <sup>3</sup> /g	m <sup>3</sup> /a
S1	2021	≈ 1	330
S2		≈ 0,5	180
S3		≈ 0,5	180
S4		≈ 0,4	110
S5		20	6.000

Con riferimento alle emissioni sonore:

- l'attività è caratterizzata da una produzione strutturata in tre turni lavorativi da 8 ore; l'intero stabilimento è attivo 24 ore al giorno dal lunedì al venerdì e il sabato mezza giornata;

- sono stati identificati 3 ricettori a distanze comprese tra 200 e 320 m. Il ricettore n. 1 è posto al di là dell'autostrada TO SV in fascia cuscinetto di classe V, il n 2 in classe III ed in n. 3 è posto in classe IV;
- Il Comune di Fossano ha approvato la zonizzazione del proprio territorio comunale, dove ha classificato l'area in cui è insediata l'attività in CLASSE VI, con fasce cuscinetto in classi V e IV;
- è stato condotto un monitoraggio acustico nel mese di aprile 2022 da cui si evince il rispetto dei limiti della classificazione acustica.

Il tecnico competente non affronta l'aspetto dell'applicazione del livello differenziale; ma si ritiene che l'attività possa essere classificata a ciclo continuo.

Il gestore ha poi trasmesso, in data 19/06/2023, una valutazione di impatto acustico, aggiornata con tutte le modifiche previste, nella quale sono state considerate tutte le sorgenti emmissive rilevanti ai fini del possibile impatto sui ricettori individuati. Da tale valutazione non emergono criticità, per cui il gestore ha programmato la verifica della valutazione previsionale al termine degli interventi di ampliamento.

Nell'ambito della presente procedura di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale dell'AIA, affermando che *"esaminata la documentazione presentata dal proponente, questa Struttura ritiene che siano stati sostanzialmente forniti tutti gli elementi necessari per consentire una disamina completa a garanzia dell'allineamento alle BATc applicabili al processo produttivo"*.

## Quadri emissivi, limiti e prescrizioni

### ***Ciclo produttivo***

#### **Prescrizioni**

1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; ove non possibile, i rifiuti sono in ordine di priorità riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
4. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza e nelle successive integrazioni, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
7. tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
8. i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
9. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto che può essere attuata anche con sistemi informatici, di telecontrollo e che, in ogni caso, consentono il controllo in remoto;

10. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. la cessazione definitiva dell'attività dell'impianto autorizzato deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti.;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e si deve far riferimento a quanto indicato all'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino al completamento di quanto previsto al punto precedente, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

### ***Uso dell'energia***

#### **Prescrizioni**

1. nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, l'azienda dovrà valutare le possibili scelte per la loro sostituzione considerando criteri di minor consumo energetico e maggior efficienza.

## Emissioni in atmosfera

### Quadro emissivo e limiti di emissione

Ove non diversamente specificato, i limiti si intendono come media oraria e si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo; il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento è, inoltre, quello derivante dal processo.

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		TERMINE DI ADEGUAMENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
1,2 <sup>(1)</sup>	Ricevimento materie prime	28.000	POLVERI	5	0,140	-	9	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
3	Macinazione	7.000	POLVERI	5 (*)	0,035	-	33	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
4	Cubettatura	21.600	POLVERI COV <sup>(2)</sup>	10 (*) 20	0,216 -	-	33	CICLONE	ANNUALE TRIENNALE
5	Cubettatura	17.500	POLVERI COV <sup>(2)</sup>	10 (*) 20	0,175 -	-	33	CICLONE	ANNUALE TRIENNALE
6	Cubettatura	19.400	POLVERI COV <sup>(2)</sup>	10 (*) 20	0,194 -	-	33	CICLONE	ANNUALE TRIENNALE
7,8	ELIMINATI								
9	Insaccaggio prodotto	2.700	POLVERI	5	0,0135	-	5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
10	Generatore di calore M-B <sup>(3)(4)</sup>	1.800 <sup>(5)</sup>	POLVERI CO NOx (come NO <sub>2</sub> )	5 <sup>(5)</sup> 100 <sup>(5)</sup> 100 <sup>(5)</sup>	- - -	-	6,5	-	ANNUALE
11	Generatore di calore M-B <sup>(6)(4)</sup>	1.800 <sup>(5)</sup>	POLVERI CO NOx (come NO <sub>2</sub> )	5 <sup>(5)</sup> 100 <sup>(5)</sup> 100 <sup>(5)</sup>	- - -	-	6,5	-	ANNUALE
12	ELIMINATO								
13,15	Generatori di calore a GNL per riscaldamento civile	ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I							

N. CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm3/h)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		TERMINE DI ADEGUAMENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
				CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
14	Macinazione	6.000	POLVERI	5- <sup>(*)</sup>	0,030	-	34	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
16a,16b <sup>(1)</sup>	Scarico cereali in fossa	28.000	POLVERI	5	0,140	-	10	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
17	Macinazione	9.000	POLVERI	5- <sup>(*)</sup>	0,045	-	31	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
18-21	Cappe laboratorio	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALLEGATO IV, PARTE I)							
22	Trasformazione oleoresine	1.500	Nebbie basiche COV	5 20 <sup>(*)</sup>	0,0075 0,030	-	4,5	SCRUBBER	TRIENNALE ANNUALE
23	Fossa di scarico	2.700	POLVERI	5	0,0135	-	5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE
24	Cubettatura	15.000	POLVERI COV <sup>(2)</sup>	10 <sup>(*)</sup> 20	0,150	-	13	CICLONE	ANNUALE TRIENNALE
25	Silos stoccaggio prodotti finiti/insacco	2.700	POLVERI	5	0,0135	-	5	FILTRO A TESSUTO	ANNUALE

<sup>(1)</sup> parametri riferiti a ciascun camino

<sup>(2)</sup> per COV si intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

<sup>(3)</sup> alimentazione a GNL, potenza termica nominale 1,734 MW

<sup>(4)</sup> generatori funzionanti in modalità master/slave: la slave ha il solo compito di sopperire a eventuali blocchi improvvisi della caldaia master

<sup>(5)</sup> parametri riferiti ai fumi anidri, tenore di O<sub>2</sub> libero del 3%

<sup>(6)</sup> alimentazione a GNL, potenza termica nominale 1,730 MW

<sup>(\*)</sup> livello di emissione associato alle migliori tecniche disponibili (BAT AEL)

**Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati:** 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto.

## Prescrizioni

1. I valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
4. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
5. i sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza, in particolare, per i filtri a tessuto, l'integrità delle maniche deve essere verificata con cadenza almeno quindicinale. Le operazioni di manutenzione dei filtri devono essere registrate e le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Organi di controllo;
6. i filtri a tessuto installati sui punti di emissione 16a e 16b devono essere provvisti di sistema di rilevazione automatica della variazione di carico, collegato ad allarmi visivo o acustico, che segnali la rottura o l'intasamento delle maniche;
7. lo scrubber deve essere dotato di idonea strumentazione atta a verificare la qualità della soluzione di lavaggio ai fini della sua sostituzione e/o reintegro; in alternativa è ammessa la predisposizione di una procedura operativa formalizzata finalizzata allo stesso scopo;
8. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti; in particolare si richiamano le condizioni di campionamento di cui al par. 6.2.3.2 della norma UNI EN 15259:2008 in merito al dimensionamento della piattaforma. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
9. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
10. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;

11. la Ditta deve relazionare, ogni 5 anni a far data dalla notifica del presente provvedimento di riesame, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA, in merito alla possibile sostituzione dei 3 additivi vitaminici (vitamina ADE 2V, vitamina A, vitamina D3), dei quali 2 classificati cancerogeni, teratogeni e/o mutageni e uno potenzialmente bioaccumulabile;

### **Autocontrolli iniziali**

12. per i punti di emissione nuovi o modificati, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel Quadro Emissivo. Per tali camini, la periodicità di monitoraggio decorre dalla data di effettuazione di tale autocontrollo;
13. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
14. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;

### **Autocontrolli periodici**

15. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo secondo la periodicità ivi indicata, a decorrere dall'ultimo autocontrollo effettuato;
16. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli di cui al punto precedente;
17. l'impresa deve trasmettere i risultati degli autocontrolli, entro 60 giorni dalla data di effettuazione, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco, allegando i relativi certificati analitici, firmati da tecnico abilitato;
18. per tutti i medi impianti di combustione, il gestore deve archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i dati previsti ai punti 2.7, 2.8, le comunicazioni previste al punto 5-bis.3 dell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonchè gli interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20-bis e 20-ter;
19. i dati di cui al punto precedente devono essere messi, senza ritardo, a disposizione dell'autorità competente per il controllo che ne richieda l'acquisizione. Tali dati, relativi ad un anno civile, devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi;
20. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>

21. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>



## Scarichi acque reflue

### Quadro emissivo e limiti di emissione

N° Scarico finale	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Modalità di scarico	Recettore <sup>1</sup>	Volume medio annuo scaricato			Impianti/-fasi di trattamento
				anno di riferimento	Portata media		
					m <sup>3</sup> /g	m <sup>3</sup> /a	
S1	Servizi igienici	saltuario	SSU	2021	1	330	Si fossa Imhoff
S2	Servizi igienici Lavandini laboratorio	saltuario	SSU	2021	0,5	180	Si fossa Imhoff
S3	Servizi igienici	saltuario	SSU	2021	0,5	180	Si fossa Imhoff
S4	Servizi igienici	saltuario	SSU	2021	0,4	110	Si fossa Imhoff
S5	Sistema di generazione del calore (condense provenienti dallo Stabilimento ed acque di spurgo delle caldaie a servizio della produzione). Osmosi Inversa di trattamento delle acque di alimento della centrale termica	continuo (24h/g 6 gg/sett. 12 mesi/anno)	AS Lago Foglio 162 Particella n. 200	2021	20	6.000	Si  - correzione pH, mediante dosaggio di reattivi (acido/base) - sedimentazione in fossa Imhoff

<sup>1</sup> F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU.

## Limiti emissione e punti di campionamento

N° Scarico finale	Punti campionamento	Limiti di emissione	Modalità di campionamento
S1, S2, S3 ed S4	-	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 17	-
S5	Punto di scarico finale	Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs- 152/2006 e s.m.i., colonna "scarico in acque superficiali"	Campionamento medio composito su 3 ore, effettuato con campionatore automatico

BAT AEL: L'azienda non ritiene applicabili i BAT AEL agli scarichi in quanto effettua macinatura di cereali e realizzazione di mangimi. Dalla nota in calce alla tabella 1 della BAT 12 si rileva, infatti, che i BAT AEL non si applicano a tali lavorazioni.

Le acque meteoriche di prima e seconda pioggia e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione, predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i..

### **Prescrizioni per tutti gli scarichi**

1. devono essere rispettate le previsioni progettuali, le modalità tecnico-operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrasta con le seguenti prescrizioni;
2. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
3. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue, anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione dei fanghi);
4. i residui derivanti dal funzionamento o dalla manutenzione del sistema di depurazione devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. nell'esercizio dell'attività autorizzata devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche impartite dalle autorità sanitarie locali;
6. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore;

### **Ulteriori prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche (S1, S2, S3 e S4)**

7. deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
8. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
9. è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
10. il sistema di dispersione dello scarico negli strati superficiali del sottosuolo (subirrigazione o pozzo perdente) deve essere ubicato lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.

### **Ulteriori prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali (S5)**

11. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
12. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
13. lo scarico dev'essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; le caratteristiche costruttive del manufatto (pozzetto di ispezione e campionamento) devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento;
14. è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
15. l'impresa deve provvedere a far eseguire, con frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo, analisi di conformità delle acque reflue scaricate, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia. I parametri minimi da ricercare sono quelli richiamati nell'Allegato 2;

## **Prescrizioni specifiche per il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche**

1. il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto, così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
4. le movimentazioni di materie prime, prodotti finiti, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
5. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
6. é fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

## ***Rifiuti***

La gestione dei rifiuti prodotti è effettuata in regime di "deposito temporaneo" e pertanto, dovrà essere condotta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lettera bb) D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per il conferimento a terzi dei rifiuti prodotti, si rammentano gli obblighi relativi alla caratterizzazione dei medesimi in funzione della destinazione finale (DM 5/2/98 e/o DM 12/6/2002 se destinati ad impianti iscritti ai sensi dell'art. 214-216 del D.Lgs 152/06 s.m.i. per il recupero; norme tecniche specifiche per tipologia di rifiuto e/o di impianto se inviati a smaltimento finale - es. discarica - autorizzati ai sensi dell'art. 208 del citato D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e sempre in osservanza alle prescrizioni a cui sono altresì assoggettati gli impianti destinatari.

## **Prescrizioni**

1. la gestione degli scarti di produzione dei mangimi e delle polveri derivate dalla filtrazione degli effluenti gassosi deve avvenire nel rispetto delle procedure approvate dal servizio veterinario competente.

## ***Emissione sonora***

### **Quadro emissivo e limiti di emissione**

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA)

La ditta si considera "impianto produttivo a ciclo continuo" ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 11/12/1996.

## **Prescrizioni**

1. Tutte le modifiche delle linee di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;

2. l'Impresa deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche, secondo le frequenze indicate nel Piano di monitoraggio e controllo (Allegato2). Gli esiti delle suddette misure e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia di Cuneo e al Dipartimento provinciale ARPA di Cuneo;
3. qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura risultassero superiori ai limiti stabiliti dal PCA, il gestore dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.



**AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**  
Riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica sostanziale

**FERRERO MANGIMI SPA – FOSSANO**

**ALLEGATO TECNICO 2 – PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPARTO: ENERGIA.....</b>	<b>4</b>
<b>COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA.....</b>	<b>5</b>
<b>COMPARTO: SCARICHI ACQUE REFLUE.....</b>	<b>6</b>
<b>COMPARTO: EMISSIONI SONORE .....</b>	<b>7</b>
<b>COMPARTO: RIFIUTI.....</b>	<b>7</b>
<b>CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE .....</b>	<b>7</b>

## PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo (PMC) dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Il PMC deve assicurare, nelle diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente. Il PMC di un'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto e dal Dipartimento Provinciale ARPA.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del PMC e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi.

Per i **parametri per cui sono definiti i BAT AEL** i metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN).

Solo nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" si possono usare altre metodiche, tenendo presente la seguente logica di priorità fissata sia dal *BREF "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* che dal D.Lgs 152/06 all'art. 271 comma 17 del Titolo I

della parte Quinta:

1. Norme tecniche CEN
2. Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM)
3. Norme tecniche ISO
4. Altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.B)

Per i **parametri non BAT AEL**, l'utilizzo di metodiche elaborate da organismi scientifici in sostituzione di quelle prioritariamente prescritte da disposizioni normative – purchè assicurati dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica – deve essere preventivamente concordato con il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

2. Le metodiche per la ricerca dei parametri BAT AEL e non BAT AEL, riferite alle tabelle del seguente PMC, dovranno essere relazionate in apposito documento da trasmettere al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, **entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento**, adottando quale riferimento l'Allegato 1 della Linea Guida SNPA 48/2023 ([https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2023/11/LINEE-GUIDA-SNPA-48\\_2023.pdf](https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2023/11/LINEE-GUIDA-SNPA-48_2023.pdf)).
3. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
  - a. registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
  - b. trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnici 1 e 2.
4. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
5. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i

dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:

- a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
  - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
6. A corredo dell'istanza di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.



### COMPARTO: MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Materie prime	Misura diretta discontinua	t/a	n.a.	pesa	annuale	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Farina prodotta						
Pellets prodotti						
Coloranti/pigmenti prodotti						

### COMPARTO: ENERGIA

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Consumo di GNL	Misura diretta continua	m <sup>3</sup> /a	n.a.	Contatore	In continuo	Registrazione ed invio annuale agli enti competenti. Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento
Consumo specifico di energia termica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t farina prodotta	n.a.	-	Annuale	
		kWh/t pellet prodotto				
		kWh/t coloranti/pigmenti prodotti				
Consumo di energia elettrica da rete	Misura diretta continua	kWh/a	n.a.	Contatore	In continuo	
Autoproduzione energia elettrica	Misura diretta continua	kWh/a	n.a.	Contatore	In continuo	
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto indifferenziato	n.a.	-	Annuale	
Consumo specifico di energia totale	Calcoli sulla base dei parametri operativi	kWh/t prodotto indifferenziato	n.a.	-	Annuale	

n.a.: non applicabile

**COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Polveri	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>	punto 2 in Premessa al PMC e (1)	1,2,3,4,5,6,9,10,11,14,16a,16b,17,23,24,25	ANNUALE	Vedere apposite prescrizioni in Allegato1 "Emissioni in atmosfera"
C.O.V.	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		4, 5, 6, 24	TRIENNALE	
CO	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		22	ANNUALE	
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		10, 11	ANNUALE	
Nebbie basiche	Misura diretta discontinua	mg/Nm <sup>3</sup>		22	TRIENNALE	

(1) per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera>

**COMPARTO: UTILIZZO DELL'ACQUA**

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
Acqua prelevata per usi produttivi	Misura diretta continua	m <sup>3</sup>	Strumenti di misura installati	Misuratore portata	Mensile	Registrazione mensile ed invio dati con riepilogo annuale agli enti competenti
Acqua prelevata per usi civili						
Consumo specifico di acqua	calcoli sulla base dei parametri operativi	m <sup>3</sup> /t prodotto finito	-	n.a.	Annuale	Dati ed elaborazione da conservare per almeno 5 anni presso lo Stabilimento

### COMPARTO: SCARICHI ACQUE REFLUE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	MODALITA' DI REGISTRAZIONE/ TRASMISSIONE DATI
pH	Misura diretta discontinua	unità pH	Rif.: punto 2 in Premessa al PMC	S5	Annuale	<p>Invio dei report di analisi.</p> <p>Registrazione e invio dati con riepilogo annuale agli Enti competenti.</p> <p>Certificati conservati per almeno 5 anni presso lo Stabilimento.</p>
Solidi Sospesi Totali	Misura diretta discontinua	mg/l				
C.O.D.						
BOD <sub>5</sub>						
Azoto ammoniacale						
Azoto nitroso						
Azoto nitrico						
Cloruri						
Solfati						
Fosforo totale						
Ferro						
Manganese						
Rame						
Zinco						
Nichel						
Saggio di Tossicità acuta (è sufficiente il saggio su <i>Daphnia magna</i> )						

### COMPARTO: EMISSIONI SONORE

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Livello di emissione	Misure dirette discontinue	dB(A)	Rif.: punto 2 in Premessa al PMC	al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>al termine degli interventi di ampliamento in progetto</li> <li>nell'ultimo anno di validità dell'autorizzazione, prima della presentazione dell'istanza di rinnovo</li> </ul>	Da trasmettere alla Provincia unitamente all'istanza di rinnovo.
Livelli di immissione						Documentazione da conservare per 5 anni

### COMPARTO: RIFIUTI

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	FREQUENZA	NOTE
Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)	Misura diretta discontinua	Kg/l/m <sup>3</sup>	1 volta / anno	Quantificazione rifiuti recuperati e prodotti (divisi per CER)

### CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE

Le frequenze dei controlli di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. saranno definiti sulla base del piano di ispezione ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-